

COMUNE DI MANDELLO VITTA

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 24/02/2021.

Successivamente all'approvazione è stata apportata la seguente variazione al bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 7/2021

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 06/05/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 103.308,91 , parte accantonata €. 46.583,07, parte vincolata €. 3.781,00 parte disponibile €. 55.944,84

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive ;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 10/2021)

Alla data del 16/06/2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 81.921,45 (24,16%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 105.567,89 (35,23%).

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato;

Nel bilancio di previsione è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 29.679,30 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 1.000,00, ad oggi non utilizzato.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 17/06/2021 ammonta a €.33.656,71 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2021	€.	66.858,60
Pagamenti	€.	211.164,80
Riscossioni	€.	177.962,99
Fondo cassa al 17/06/2021	€.	28.725,71
di cui:		
<i>Fondi vincolati</i>	€.	-----
<i>Fondi non vincolati</i>	€.	33.656,71

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

3.4) fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo svalutazione crediti

Allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)¹

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2021, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

Il monitoraggio della gestione a tutto il 17/06/2021 presenta:
un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;

3.7) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta la determinazione di un risultato presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio così determinato:

1) Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12 2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	66.858,60
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	177.962,99
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	207.905,20
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data attuale	36.916,39

¹ Se ricorre il caso

+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	577.674,41
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	397.503,71
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2021	217.087,09

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021;	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	18.500,00
Fondo rischi contenzioso	
Fondo	
Fondo	5.000,00
B) Totale parte accantonata	23.500,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	6.781,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	6.781,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	186.806,09

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2020 pari a €. 56.725,84 parte disponibile, è stato applicato al bilancio di previsione 2021 per un importo di €. 18.576,00

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Tutto ciò premesso esprime per quanto di competenza parere favorevole alla presa d'atto, allo stato attuale e alla data odierna, del permanere degli equilibri generali di bilancio dell'esercizio finanziario 2021.

Mandello Vitta, li 22/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppe Schior

